

Gazzetta ufficiale C 497

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

10 dicembre 2021

Sommario

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

2021/C 497/01	Risoluzione del Consiglio relativa alla struttura di governance del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)	1
---------------	---	---

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 497/02	Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine	5
2021/C 497/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10495 — WP / AP / T-MOBILE NETHERLANDS) ⁽¹⁾	14

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2021/C 497/04	Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/[2021/2181] del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177] del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	15
---------------	--	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2021/C 497/05	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	17
---------------	--	----

Commissione europea

2021/C 497/06	Tassi di cambio dell'euro — 9 dicembre 2021	19
---------------	---	----

Corte dei conti

2021/C 497/07	Relazione speciale n. 25/2021 — Sostegno dell'FSE per contrastare la disoccupazione di lunga durata: necessità di misure meglio mirate, adattate e monitorate	20
---------------	---	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 497/08	Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno	21
---------------	--	----

V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

2021/C 497/09	Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	25
---------------	--	----

Rettifiche

2021/C 497/10	Rettifica di «Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione» (GU C 480 del 29.11.2021)	49
---------------	--	----

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio relativa alla struttura di governance del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)

(2021/C 497/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

SOTTOLINEA CHE:

1. Il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) ⁽¹⁾, di seguito «quadro strategico», costituisce, a livello di UE, il principale strumento di cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione europea e, se e ove opportuno, i paesi terzi e i portatori di interesse. Il suo obiettivo principale è sostenere l'ulteriore sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione negli Stati membri e promuoverne la dimensione europea.
2. Fino al 2030, la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione costituiranno l'obiettivo politico generale del quadro strategico.

RAMMENTA CHE:

3. Nella risoluzione del Consiglio su un quadro strategico si invitava la Commissione, in linea con i trattati e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, a «[c]ollaborare con gli Stati membri fino alla fine del 2021, al fine di concordare una struttura di governance adeguata per coordinare i lavori e orientare lo sviluppo del quadro strategico, nell'ambito dell'obiettivo generale di realizzare e sviluppare ulteriormente lo spazio europeo dell'istruzione, riflettendo anche sulle questioni che devono essere portate avanti nel contesto di una discussione politica di livello più elevato, senza creare oneri aggiuntivi per gli Stati membri e assicurando nel contempo la titolarità del processo».
4. Durante il primo ciclo, ovvero fino al 2025, il quadro strategico «dovrebbe mantenere tutti i meccanismi collaudati di apprendimento reciproco dell'ET 2020, quali i gruppi di lavoro, le formazioni dei direttori generali e gli strumenti di apprendimento tra pari, nonché mantenere il coinvolgimento degli altri organismi di governance pertinenti» ⁽²⁾, senza creare strutture inutili od oneri aggiuntivi per gli Stati membri.
5. L'ambizione di assicurare un maggiore allineamento con le priorità generali dell'UE ⁽³⁾ – fornendo sostegno all'orientamento politico a livello di UE e facilitando la comunicazione efficiente delle informazioni tra il piano politico (il Consiglio e gli organi preparatori competenti, segnatamente il comitato dell'istruzione), le riunioni informali dei funzionari di alto livello (gruppo di alto livello sull'istruzione e la formazione e le riunioni dei direttori

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1) (di seguito «risoluzione del Consiglio su un quadro strategico»).

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico.

⁽³⁾ Una nuova agenda strategica per l'UE 2019-2024 fissa le priorità generali dell'UE.

generali, di seguito «riunioni dei DG») e l'attuazione sul piano tecnico (gruppi di lavoro del quadro strategico e altri gruppi di esperti, compreso il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento) – è al centro della struttura di governance del quadro strategico.

MIRA A:

6. Fornire orientamenti e principi guida per la struttura di governance del quadro strategico, con particolare riguardo per i soggetti coinvolti e i loro ruoli, il quadro organizzativo in cui si svolgono le attività del quadro strategico e le questioni di attuazione legate alla governance. La presente risoluzione del Consiglio dovrebbe essere considerata uno strumento che integra la risoluzione del Consiglio su un quadro strategico.

RITIENE, IN LINEA CON I TRATTATI E NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, CHE:

7. I principi guida per la struttura di governance del quadro strategico siano i seguenti:
 - titolarità e inclusione: accrescere la titolarità e il coinvolgimento degli Stati membri e del Consiglio alla luce del ruolo di quest'ultimo in quanto decisore e guida politica;
 - responsabilità: apportare sostegno per un orientamento politico di alto livello su scala UE e fornire consulenza sulle questioni da discutere a un gradino politico superiore, segnatamente in sede di gruppo informale di alto livello sull'istruzione e la formazione (di seguito «gruppo di alto livello») e con il suo sostegno, senza compromettere il ruolo e le responsabilità del comitato dell'istruzione in quanto organo preparatorio competente del Consiglio. Il Consiglio è capofila nell'ambito della struttura di governance del quadro strategico;
 - trasparenza, continuità ed efficacia: garantire un'organizzazione e un bilancio globali e integrati dei molti flussi di attività (riunioni dei DG, gruppi di lavoro del quadro strategico, gruppi di esperti e altri strumenti di apprendimento tra pari, ecc.), realizzando nel contempo la transizione dal piano tecnico a quello politico e viceversa;
 - collaborazione e cooperazione: contribuire a rafforzare la cooperazione e le sinergie con altri settori strategici, con l'obiettivo di sostenere le riforme nazionali e realizzare lo spazio europeo dell'istruzione, in linea con altre iniziative e strumenti a livello dell'UE, compresi, ma non solo, lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, il semestre europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali, lo Spazio europeo della ricerca, i fondi della politica di coesione, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e altri programmi e meccanismi di finanziamento dell'Unione come pure altre iniziative quali quelle nei settori dell'occupazione, della politica sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'uguaglianza, della gioventù, dello sport, della cultura, della finanza e delle relazioni esterne.
8. Il gruppo di alto livello, che dovrebbe rivestire un ruolo centrale nel collegare il piano tecnico a quello politico all'interno della struttura di governance del quadro strategico, è un gruppo informale di funzionari di alto livello degli Stati membri e della Commissione che si riuniscono per individuare, discutere e orientare, in modo lungimirante, le questioni strategiche e trasversali afferenti alla cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. Il Consiglio, attraverso il suo organo preparatorio competente, ovvero il comitato dell'istruzione, dovrebbe essere informato periodicamente in merito ai risultati delle discussioni del gruppo di alto livello.
9. Le formazioni dei direttori generali che si occupano di scuola, di istruzione e formazione professionale e di istruzione superiore sono gruppi informali di funzionari di alto livello degli Stati membri e della Commissione che si riuniscono per discutere di questioni che pertengono ai rispettivi settori nell'ambito dell'istruzione e formazione e, se del caso, di tematiche trasversali. La presidenza può invitare a tali riunioni paesi terzi e portatori di interesse, se e ove opportuno.
10. I gruppi di esperti della Commissione ⁽⁴⁾ – quali i gruppi di lavoro del quadro strategico, il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento, il comitato consultivo per la formazione professionale o il gruppo di esperti sugli investimenti di qualità nell'istruzione e nella formazione – sono al servizio del quadro strategico con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri e la Commissione nel loro lavoro teso a promuovere lo sviluppo delle politiche sul piano tecnico attraverso, tra l'altro, l'apprendimento reciproco, gli scambi tecnici e l'individuazione di buone pratiche. Sono composti di esperti degli Stati membri e paesi terzi, organizzazioni internazionali, portatori di interesse ed esperti indipendenti, a seconda dei casi.

⁽⁴⁾ Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione.

11. Le attività di apprendimento tra pari consentono agli Stati membri che affrontano sfide strategiche simili di lavorare in gruppo e condividere buone pratiche, concentrarsi su sfide specifiche per paese o sostenere un particolare programma nazionale di riforma con l'aiuto di paesi comparabili, organizzazioni di portatori di interesse o esperti indipendenti, a seconda dei casi.
12. Le riunioni congiunte tra organismi di istruzione e di formazione e altri organismi competenti a un livello analogo di altri settori strategici – quali occupazione, politica sociale, ricerca e innovazione, uguaglianza, gioventù, sport, cultura, finanza e relazioni esterne – e l'uso di strumenti finanziari nazionali e dell'UE sono pertinenti nel contesto delle sinergie tra i diversi settori strategici.

CONVIENE QUANTO SEGUE:

13. La presidenza, in cooperazione con i partner del trio di presidenza e la Commissione, dovrebbe assumere un ruolo guida nel coordinamento dei lavori del gruppo di alto livello nell'ambito del quadro strategico.
14. Il gruppo di alto livello è presieduto dalla presidenza. Al fine di garantire un flusso regolare di informazioni e dato il ruolo che si prevede ricopra rispetto al livello politico, tale gruppo dovrebbe riunirsi almeno due volte l'anno, una volta per presidenza. Se e quando opportuno, la presidenza potrebbe invitare paesi terzi e/o portatori di interesse a partecipare alle riunioni del gruppo di alto livello in qualità di osservatori per i punti all'ordine del giorno di interesse comune.
15. Onde sostenere la governance e la continuità dei lavori nell'ambito del quadro strategico, è opportuno organizzare scambi periodici tra le ultime due presidenze, la presidenza in carica, le due presidenze successive e la Commissione; tali scambi congiunti dovrebbero avvenire nell'ambito di un gruppo informale di coordinamento e sostegno, ovvero il comitato di coordinamento del gruppo di alto livello.
16. Il comitato di coordinamento del gruppo di alto livello riferisce e risponde al gruppo di alto livello.
17. Il comitato di coordinamento del gruppo di alto livello ha il compito di sostenere il gruppo di alto livello:
 - contribuendo alla definizione dell'agenda del gruppo di alto livello, nel debito rispetto delle priorità della presidenza, delle priorità strategiche del quadro strategico nonché delle eventuali tendenze e sfide in corso, compresi eventi e situazioni imprevisti, e proponendo argomenti da discutere nelle riunioni del gruppo di alto livello, tra cui quelli che potrebbero contribuire alla preparazione dei dibattiti orientativi in sede di Consiglio;
 - informando il gruppo di alto livello e, se necessario, il comitato dell'istruzione, nell'ottica di una tempestiva condivisione delle informazioni, in merito ai progressi compiuti nell'ambito del quadro strategico verso la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione, anche mediante aggiornamenti periodici sui risultati delle riunioni dei DG, nonché in merito all'operato dei gruppi di lavoro del quadro strategico e dei gruppi di esperti e ai risultati dell'apprendimento tra pari e di altre attività di apprendimento reciproco;
 - sostenendo il gruppo di alto livello con orientamenti generali utili ai fini di eventuali politiche future e dell'interazione tra le politiche in materia di istruzione e formazione e altri settori strategici a livello internazionale, dell'UE, nazionale e regionale, anche individuando esperti esterni, ricercatori, organizzazioni internazionali e altre organizzazioni di portatori di interesse in grado di contribuire con ulteriori competenze alle discussioni del gruppo di alto livello;
 - sostenendo il gruppo di alto livello nel rafforzamento delle sinergie che potrebbero apportare un valore aggiunto nell'interazione tra istruzione e formazione e altri settori strategici quali l'occupazione, la politica sociale, la ricerca e l'innovazione, l'uguaglianza, la gioventù, lo sport, la cultura, la finanza o le relazioni esterne;
 - sostenendo il gruppo di alto livello nella riflessione sulla necessità di un'eventuale revisione dei mandati dei gruppi di lavoro del quadro strategico, da effettuarsi in modo congiunto dalla Commissione e dagli Stati membri, nel rispetto della prerogativa della Commissione di definire e rivedere tali mandati;
 - sostenendo i lavori relativi alla valutazione della struttura di governance in essere fino al 2025 affinché il gruppo di alto livello possa contribuire alle discussioni del comitato dell'istruzione sulle possibili revisioni della struttura di governance per il periodo successivo al 2025;
 - coordinando la preparazione di un'agenda strategica per un periodo di 18 mesi, da sottoporre all'approvazione del gruppo di alto livello.

18. Il comitato di coordinamento del gruppo di alto livello si riunisce periodicamente, almeno due volte per presidenza. I lavori del comitato di coordinamento del gruppo di alto livello sono coordinati congiuntamente dalla presidenza e dalla Commissione su un piano di parità, anche per quanto riguarda il cofinanziamento. Le riunioni del comitato di coordinamento del gruppo di alto livello sono presiedute dalla presidenza.
 19. Se e quando necessario, il comitato di coordinamento del gruppo di alto livello potrebbe nominare, selezionandolo tra gli Stati membri partecipanti e per un periodo limitato, un relatore il cui ruolo potrebbe essere quello di informare il gruppo di alto livello e, se necessario, il comitato dell'istruzione, nell'ottica di una tempestiva condivisione delle informazioni, in merito ai progressi compiuti dai gruppi di lavoro del quadro strategico e da altri gruppi di esperti e organismi competenti.
 20. Per assicurare il buon funzionamento del comitato di coordinamento del gruppo di alto livello, i suoi compiti operativi e metodi di lavoro (compresi l'eventuale nomina, i compiti e la durata dell'incarico del relatore) potrebbero essere definiti nel mandato elaborato dal comitato di coordinamento del gruppo di alto livello e approvato dal gruppo di alto livello.
 21. Gli effetti della presente risoluzione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; al fine di adeguarla a possibili nuovi sviluppi ed esigenze, la risoluzione è riesaminata, se del caso, sulla scorta della revisione intermedia del quadro strategico che sarà effettuata dal Consiglio nel 2025, tenendo conto delle pertinenti relazioni della Commissione previste nella risoluzione del Consiglio su un quadro strategico.
-

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine**

(2021/C 497/02)

1. Introduzione

1. Le sovvenzioni all'esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori concorrenti di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione, in quanto custode dell'osservanza delle regole di concorrenza del trattato, ha sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi all'interno dell'Unione e per le esportazioni al di fuori dell'Unione. L'obiettivo della presente comunicazione è chiarire come la Commissione valuta il sostegno degli Stati membri all'assicurazione del credito all'esportazione ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
2. La Commissione si è avvalsa del suo potere per emanare orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, nell'intento di far fronte alle distorsioni effettive o potenziali della concorrenza nel mercato interno, non solo fra esportatori in diversi Stati membri (nel commercio all'interno e all'esterno dell'Unione), ma anche tra assicuratori del credito all'esportazione che operano nell'Unione. Nel 1997 la Commissione ha fissato i principi dell'intervento statale nella Comunicazione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽¹⁾ (la «comunicazione del 1997»). Tale comunicazione, i cui principi dovevano essere applicati con efficacia quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata successivamente modificata e il suo periodo d'applicazione è stato prorogato nel 2001 ⁽²⁾, 2004 ⁽³⁾, 2005 ⁽⁴⁾ e 2010 ⁽⁵⁾. I suoi principi sono stati applicati fino al 31 dicembre 2012.
3. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei principi della comunicazione del 1997, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, era risultato opportuno rivedere la politica della Commissione in tale settore. La Commissione aveva pertanto adottato una nuova Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽⁶⁾ (la «comunicazione del 2012»). I principi della comunicazione del 2012 dovevano, in linea di massima, essere applicati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 ⁽⁷⁾. L'allegato della comunicazione del 2012 è stato successivamente modificato più volte ⁽⁸⁾ e il periodo di applicazione della comunicazione era stato esteso nel 2018 ⁽⁹⁾ e nel 2020 ⁽¹⁰⁾. La scadenza di tale periodo d'applicazione è ora prevista al 31 dicembre 2021.

⁽¹⁾ GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 307 del 11.12.2004, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU C 329 del 7.12.2010, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

⁽⁷⁾ Il punto 18, lettera a), e la sezione 5.2 della comunicazione del 2012 dovevano essere applicati a decorrere dalla data di adozione della comunicazione del 2012.

⁽⁸⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.; GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1; GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1; GU C 215 del 1.7.2015, pag. 1; GU C 244 del 5.7.2016, pag. 1; GU C 206 del 30.6.2017, pag. 1; GU C 225 del 28.6.2018, pag. 1; GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9; GU C 401 del 27.11.2019, pag. 3; GU C 1011 del 28.3.2020, pag. 1; GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1; GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU C 224 del 8.7.2020, pag. 2.

4. Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione della comunicazione del 2012 nell'ambito del controllo dell'adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato, degli orientamenti in materia di trasporti ferroviari e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine ⁽¹⁾. I risultati della valutazione hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma che sono necessari alcuni miglioramenti di lieve entità per tener conto degli sviluppi del mercato. La presente comunicazione riprende pertanto i principi enunciati nella comunicazione del 2012 apportandovi solo alcuni adeguamenti tecnici.
5. Le regole enunciate nella presente comunicazione contribuiranno a garantire che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza tra assicuratori del credito all'esportazione privati e pubblici, o che beneficino del sostegno statale. Contribuiranno inoltre a creare condizioni di parità tra gli esportatori.
6. La presente comunicazione fornisce agli Stati membri indicazioni più dettagliate sui principi su cui la Commissione intende basare l'interpretazione degli articoli 107 e 108 del trattato e la loro applicazione all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Essa si propone di rendere la politica della Commissione in questo settore quanto più trasparente possibile e di garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine stabilisce una serie di condizioni che devono ricorrere quando gli assicuratori statali intendono inserirsi sul mercato dell'assicurazione del credito all'esportazione a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato.
7. I rischi che, in linea di principio, non sono assicurabili sul mercato esulano dall'ambito d'applicazione della presente comunicazione.
8. La sezione 2 riguarda l'ambito d'applicazione della presente comunicazione e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l'assicurazione del credito all'esportazione riguardante i rischi assicurabili sul mercato. La sezione 4, infine, prevede alcune eccezioni all'ambito dei rischi assicurabili sul mercato e specifica le condizioni alle quali il sostegno statale per l'assicurazione dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato può essere compatibile con il mercato interno.

2. Ambito d'applicazione della comunicazione e definizioni

2.1. Ambito d'applicazione

9. La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione solo all'assicurazione del credito all'esportazione con durata del rischio inferiore ai due anni. Tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente comunicazione.

2.2. Definizioni

10. Ai fini della presente comunicazione si applicano le definizioni seguenti:

1. «assicurazione del credito all'esportazione»: il prodotto assicurativo col quale l'assicuratore fornisce un'assicurazione contro un rischio commerciale o politico, o entrambi, legato a obblighi di pagamento nell'ambito di un'operazione di esportazione;
2. «assicuratore privato del credito»: una società o un'organizzazione diversa da un assicuratore statale che eserciti attività di assicurazione del credito all'esportazione;
3. «assicuratore statale»: una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro, o uno Stato membro che eserciti una tale attività;
4. «rischi assicurabili sul mercato»: rischi commerciali o politici, o entrambi, con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato; ai fini della presente comunicazione tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato;
5. i «rischi commerciali» comprendono in particolare i seguenti rischi:
 - a) il rifiuto arbitrario dell'acquirente di adempiere il contratto, ossia la decisione presa arbitrariamente da un acquirente non pubblico di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione senza un motivo legittimo,

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance*, del 30 ottobre 2020, SWD(2020) 257 final.

- b) il rifiuto arbitrario dell'acquirente non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza un motivo legittimo,
 - c) l'insolvenza dell'acquirente non pubblico e del suo garante,
 - d) l'inadempimento protratto, ossia l'inesecuzione da parte dell'acquirente non pubblico e del suo garante di un'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto;
6. i «rischi politici» comprendono in particolare i seguenti rischi:
- a) il rischio che un acquirente pubblico o un paese impediscano di portare a termine un'operazione o non paghino nei termini,
 - b) il rischio che esula dalla sfera del singolo acquirente o che ricade al di fuori della sua responsabilità,
 - c) il rischio che un paese ometta di trasferire, nel paese dell'assicurato, somme pagate da acquirenti residenti nel suo territorio,
 - d) il rischio che casi di forza maggiore, in particolare situazioni di guerra, sopravvengano al di fuori del paese dell'assicuratore, nella misura in cui i loro effetti non siano assicurati in altro modo; «assicuratore privato del credito»;
7. «durata del rischio»: il periodo di fabbricazione più la durata del credito;
8. periodo di fabbricazione: il periodo che intercorre fra la data dell'ordinazione e la consegna dei beni o servizi;
9. «durata del credito»: il periodo di tempo concesso all'acquirente per pagare i beni forniti e i servizi prestati nell'ambito di un'operazione di credito all'esportazione;
10. «copertura singola»: copertura per tutte le vendite a un singolo acquirente o per un singolo contratto con un acquirente;
11. «riassicurazione»: assicurazione acquisita da un assicuratore presso un altro assicuratore per gestire, abbassandolo, il proprio rischio;
12. «coassicurazione»: la percentuale di ciascun danno assicurato che non è risarcita dall'assicuratore bensì sopportata da un altro assicuratore;
13. «riassicurazione parziale»: riassicurazione che obbliga l'assicuratore a trasferire, e al riassicuratore di assumere, una data percentuale di ciascun rischio nell'ambito di una determinata categoria di attività;
14. «copertura complementare»: copertura addizionale del rischio eccedente il limite di credito stabilito da un altro assicuratore;
15. «polizza sul fatturato totale»: polizza di assicurazione del credito diversa dalla copertura singola, ossia la polizza di assicurazione del credito che copre la totalità o la maggior parte delle vendite a credito dell'assicurato nonché i crediti risultanti dalle vendite a più acquirenti.

3. Applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

3.1. Principi generali

- 11. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- 12. Se gli assicuratori statali forniscono un'assicurazione del credito all'esportazione, tale assicurazione implica risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori o agli esportatori un vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I principi esposti alle sezioni 3.2, 3.3 e alla sezione 4 intendono fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

3.2. Aiuti a favore degli assicuratori

- 13. Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono assumere varie forme e possono includere, ad esempio:
 - a) garanzie dello Stato per i finanziamenti e le perdite;

- b) esenzione dall'obbligo di costituire riserve adeguate e dagli altri obblighi derivanti dall'esclusione delle attività di assicurazione del credito all'esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato dall'ambito d'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- c) sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);
- d) erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato;
- e) servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l'accesso e il ricorso all'infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettano il valore di mercato;
- f) riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero altrimenti disponibili sul mercato privato.

3.3. *Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all'esportazione*

- 14. I vantaggi elencati al punto 13 per gli assicuratori statali riguardo ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi di servizi d'assicurazione del credito all'interno dell'Unione e si traducono in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri. Tali effetti alterano le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori dei vari Stati membri, con ripercussioni indirette sugli scambi all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni all'interno dell'Unione o verso paesi terzi ⁽¹³⁾. Per tali motivi, se gli assicuratori statali godono di tali vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati, non dovrebbero avere la possibilità di assicurare i rischi assicurabili sul mercato. È pertanto necessario determinare le condizioni alle quali gli assicuratori statali possono operare al fine di garantire che non beneficino di aiuti di Stato.
- 15. Talvolta i vantaggi per gli assicuratori statali vengono trasferiti, almeno in parte, anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per l'assicurazione del credito all'esportazione contro rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 della presente comunicazione, la Commissione riterrà che gli esportatori non ne traggano nessun vantaggio indebito.

4. **Condizioni per la fornitura di assicurazione del credito all'esportazione contro rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato**

4.1. *Principi generali*

- 16. Come indicato al punto 14 gli assicuratori statali, se godono dei vantaggi di cui al punto 13 rispetto agli assicuratori del credito privati, non possono in linea di principio coprire rischi assicurabili sul mercato. Nei casi in cui gli assicuratori statali o le loro controllate intendano coprire tali rischi deve essere garantito che essi non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi detenere fondi propri pari ad un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia), prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di perequazione) e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 2009/138/CEE. Devono inoltre, come minimo, avere un'amministrazione e una contabilità separate per la copertura dei rischi assicurabili sul mercato e di quelli non assicurabili sul mercato con il sostegno dello Stato o per conto dello Stato, al fine di dimostrare che non ricevono aiuti di Stato per l'assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall'assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽¹³⁾ Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, *Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee*, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni all'interno dell'Unione, ma anche gli aiuti alle esportazioni verso paesi terzi possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all'esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione.

⁽¹⁴⁾ Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

17. Gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all'esportazione mediante partecipazione a contratti di riassicurazione del settore privato relativi a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono essere in grado di dimostrare che tale regime non comporta aiuti di Stato quali indicati al punto 13, lettera f).
18. Gli assicuratori statali possono fornire assicurazioni del credito all'esportazione per rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato alle condizioni previste alla sezione 4 della presente comunicazione.
- 4.2. *Eccezioni rispetto all'ambito d'applicazione dei rischi assicurabili sul mercato: rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato*
19. In deroga alla definizione di rischio «assicurabile sul mercato», certi rischi commerciali o politici, o entrambi, inerenti ad acquirenti residenti nei paesi elencati nell'allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato nei seguenti casi:
- a) se la Commissione, avvalendosi del meccanismo di cui alla sezione 5.2, decide di escludere temporaneamente uno o più paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell'allegato poiché la capacità del mercato dell'assicurazione privata non è sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili nel paese o nei paesi interessati;
 - b) se la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica di uno Stato membro di cui alla sezione 5.3 della presente comunicazione, decide che i rischi incorsi dalle piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾, con un fatturato totale annuo all'esportazione non superiore a 2,5 milioni di EUR, sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;
 - c) se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro di cui alla sezione 5.3 della presente comunicazione, decide che la copertura assicurativa singola a fronte di una durata del rischio pari ad almeno 181 giorni e inferiore a due anni è temporaneamente non assicurabile sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;
 - d) se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro di cui alla sezione 5.4 della presente comunicazione, decide che, a causa della carenza di assicurazioni del credito all'esportazione, certi rischi sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante.
20. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19 possono essere coperti da assicuratori statali, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3.
- 4.3. *Condizioni per la copertura di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato*
- 4.3.1. *Qualità della copertura*
21. La qualità della copertura offerta dagli assicuratori statali deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, cioè i rischi accettabili in base a principi di assicurazione sani. La percentuale massima di copertura deve essere pari al 95 % per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro non deve essere inferiore a 90 giorni.
- 4.3.2. *Principi di assicurazione*
22. Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile alla copertura assicurativa nell'ambito di regimi fruanti di sostegno pubblico. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti. Se esiste già una relazione d'affari, gli esportatori devono avere un'esperienza positiva per quanto riguarda le attività commerciali o i pagamenti, o entrambi. Gli acquirenti devono avere un registro dei sinistri vergine, il grado di probabilità del loro inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni o esterni.

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

4.3.3. Tariffazione adeguata

23. L'assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all'esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l'esclusione degli assicuratori del credito privati, i premi medi nell'ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere più elevati rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l'eliminazione graduale dell'intervento statale, poiché i premi più elevati assicureranno il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori del credito privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato.
24. La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio di rischio annuale minimo ⁽¹⁶⁾ (premio «safe harbour») per la pertinente categoria di acquirenti determinata in base al rischio ⁽¹⁷⁾, quale figura nella tabella in appresso. Il premio «safe harbour» si applica a meno che gli Stati membri dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il rischio in questione. Per le polizze sul fatturato totale, la categoria deve corrispondere al rischio medio inerente agli acquirenti cui si riferisce la polizza.

Categoria di rischio	Premio di rischio annuale minimo ⁽¹⁸⁾ (% del volume assicurato)
Eccellente ⁽¹⁹⁾	0,2 - 0,4
Buono ⁽²⁰⁾	0,41 - 0,9
Soddisfacente ⁽²¹⁾	0,91 - 2,3
Debole ⁽²²⁾	2,31 - 4,5

25. Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione parziale e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata solo se il premio applicato è superiore almeno del 30 % al premio per la copertura originaria fornita da un assicuratore del credito privato.
26. Perché la tariffazione sia considerata adeguata, al premio di rischio devono essere aggiunti i diritti amministrativi indipendentemente dalla durata del contratto.

4.3.4. Trasparenza e rendicontazione

27. Gli Stati membri devono pubblicare sui siti web degli assicuratori statali i regimi predisposti per i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19, specificando tutte le condizioni applicabili.
28. Essi devono presentare alla Commissione relazioni annuali sui rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi del punto 19 e coperti da assicuratori statali, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'intervento.

⁽¹⁶⁾ Per ogni categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio «safe harbour» è stato fissato secondo gli spread dei credit default swap a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor's, Moody's e Fitch) per gli anni 2007–11, presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine del 40 %. I range sono stati in seguito resi continui per tenere conto meglio del fatto che i premi di rischio non restano costanti nel tempo.

⁽¹⁷⁾ Le categorie di rischio degli acquirenti sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.

⁽¹⁸⁾ Il premio «safe harbour» per un contratto d'assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il premio di rischio annuale.

⁽¹⁹⁾ La categoria «Eccellente» include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- nei rating del credito di Standard & Poor.

⁽²⁰⁾ La categoria «Buono» include i rischi equivalenti a BBB+, BBB or BBB- nei rating del credito di Standard & Poor.

⁽²¹⁾ La categoria «Soddisfacente» include i rischi equivalenti a BB+, BB or BB- nei rating del credito di Standard & Poor.

⁽²²⁾ La categoria «Debole» include i rischi equivalenti a B+, B or B- nei rating del credito di Standard & Poor.

29. La relazione deve contenere le seguenti informazioni per ciascun regime:
 - a) l'importo totale dei limiti di credito accordati;
 - b) il volume delle operazioni assicurato;
 - c) i premi applicati;
 - d) i sinistri registrati e risarciti;
 - e) gli importi recuperati;
 - f) i costi amministrativi del regime.
30. Le informazioni sono fornite in formato foglio di calcolo che consente di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. Gli Stati membri devono pubblicare le relazioni sui siti web degli assicuratori statali.

5. Norme procedurali

5.1. Principi generali

31. I rischi di cui al punto 19, lettera a), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica alla Commissione.
32. I rischi di cui al punto 19, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione.
33. L'inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non implica che l'assicurazione o il regime d'assicurazione del credito all'esportazione siano automaticamente vietati. Se uno Stato membro intende derogare ad una delle condizioni di cui alla sezione 4.3, o se ha dubbi sul fatto che un determinato regime d'assicurazione del credito all'esportazione previsto soddisfi le condizioni di cui alla presente comunicazione, in particolare la sezione 4, deve notificare il regime di cui trattasi alla Commissione.
34. L'analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la questione relativa alla compatibilità di una data misura con altre disposizioni del trattato.

5.2. Modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

35. Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata giustifichi l'esclusione temporanea di un paese dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 19, lettera a), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti fattori, in ordine di priorità:
 - a) contrazione della capacità privata di assicurazione del credito: in particolare, la decisione di un importante assicuratore del credito di non coprire i rischi relativi agli acquirenti nel paese interessato, una diminuzione sensibile degli importi totali assicurati o un calo significativo della percentuale d'accettazione riguardante il paese interessato su un periodo di sei mesi;
 - b) deterioramento dei rating di credito sovrani: in particolare, cambiamenti repentini dei rating del credito su un periodo di sei mesi, ad esempio ripetuti declassamenti da parte delle agenzie di rating indipendenti, o un forte aumento degli spread dei credit default swap;
 - c) deterioramento dei risultati delle imprese del settore: in particolare, un forte aumento dei fallimenti nel paese interessato su un periodo di sei mesi.
36. Quando la capacità del mercato diventa insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, la Commissione può rivedere l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di almeno tre Stati membri o d'ufficio.
37. Se la Commissione intende modificare l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, consulterà gli Stati membri, gli assicuratori del credito privati nonché i soggetti interessati e chiederà loro informazioni. La consultazione e il tipo di informazioni richieste saranno annunciati sul sito web della Commissione. Il periodo di consultazione non supererà solitamente i 20 giorni lavorativi. Se, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione decide di modificare l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, annuncerà tale decisione sul suo sito web.

38. L'esclusione temporanea di un paese dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato sarà valida, in linea di massima, per almeno 12 mesi. Le polizze d'assicurazione relative al paese temporaneamente escluso dall'elenco e sottoscritte durante tale periodo, possono restare valide al massimo fino alla scadenza di 180 giorni dalla data in cui cessa tale esclusione temporanea. Dopo tale data non possono essere sottoscritte nuove polizze di assicurazione. Tre mesi prima che cessi l'esclusione temporanea, la Commissione esaminerà l'opportunità di prorogare o meno l'esclusione del paese interessato dall'elenco. Se la Commissione determina che la capacità di mercato permane insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, tenendo conto dei fattori di cui al punto 35, può prorogare l'esclusione temporanea del paese dall'elenco conformemente al punto 37.
- 5.3. *Obbligo di notifica nel caso di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato di cui al punto 19, lettere b) e c)*
39. Gli elementi di cui dispone attualmente la Commissione indicano che vi è una carenza del mercato per quanto riguarda i rischi di cui al punto 19, lettere b) e c), e che tali rischi sono quindi non assicurabili sul mercato. Va tenuto presente, tuttavia, che l'assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati membri e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. In linea di principio l'intervento dello Stato deve essere consentito solo per i rischi che il mercato non può coprire in altro modo.
40. Per tali ragioni, se uno Stato membro intende coprire i rischi specificati al punto 19, lettere b) o c) della presente comunicazione, deve darne notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e deve dimostrare nella notifica di aver contattato i principali assicuratori del credito e intermediari sul suo territorio⁽²³⁾ e di aver offerto loro la possibilità di dimostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è ivi disponibile. Se gli assicuratori del credito e gli intermediari interessati non forniscono allo Stato membro o alla Commissione informazioni sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato membro vuole coprire entro 30 giorni dal ricevimento di una tale richiesta da parte dello Stato membro stesso, o se dalle informazioni fornite non emerge la disponibilità, in tale Stato membro, della copertura per i rischi interessati, la Commissione considererà i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.
- 5.4. *Obbligo di notifica negli altri casi*
41. Per quanto riguarda i rischi indicati al punto 19, lettera d), lo Stato membro interessato, nella sua notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, deve dimostrare che la copertura non è disponibile per i suoi esportatori a causa di una crisi dell'offerta sul mercato dell'assicurazione privata (in particolare per l'uscita dal mercato nazionale di un importante assicuratore del credito), di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati membri.
- 6. Data di applicazione e periodo di validità**
42. La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione dell'elenco dei paesi di cui all'allegato, che sarà applicato a decorrere dal 1° aprile 2022. Fino al 31 marzo 2022 la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso tutti i paesi come temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi dell'esenzione temporanea di cui al punto 33 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19⁽²⁴⁾ e al punto 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6a modifica del quadro temporaneo. La Commissione può decidere di adattare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione e di impegni internazionali.

⁽²³⁾ Gli assicuratori del credito e gli intermediari contattati devono essere rappresentativi in termini di prodotti offerti (ad esempio, fornitori specializzati per rischio unico) e quota di mercato (devono, ad esempio, rappresentare congiuntamente una percentuale minima del 50 % del mercato).

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1). I punti da 24 a 27 e 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6a modifica del quadro temporaneo forniscono ulteriori informazioni sull'esenzione temporanea.

ALLEGATO

Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

Belgio	Cipro	Slovacchia
Bulgaria	Lettonia	Finlandia
Cechia	Lituania	Svezia
Danimarca	Lussemburgo	Australia
Germania	Ungheria	Canada
Estonia	Malta	Islanda
Irlanda	Paesi Bassi	Giappone
Grecia	Austria	Nuova Zelanda
Spagna	Polonia	Norvegia
Francia	Portogallo	Svizzera
Croazia	Romania	Regno Unito
Italia	Slovenia	Stati Uniti d'America

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10495 — WP / AP / T-MOBILE NETHERLANDS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 497/03)

Il 17 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10495. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/[2021/2181] del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177] del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2021/C 497/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/788/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181] del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177] del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovrebbero continuare a essere incluse nell'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 1° settembre 2022 le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC.

⁽¹⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 443 del 10.12.2021, pag. 75.

⁽³⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 443 del 10.12.2021, pag. 3.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2021/C 497/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2010/788/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio ⁽⁵⁾, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, e del regolamento (CE) n. 1183/2005, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2010/788/PESC e nel regolamento (CE) n. 1183/2005.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 443 del 10.12.2021, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 443 del 10.12.2021, pag. 3.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 dicembre 2021

(2021/C 497/06)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1311	CAD	dollari canadesi	1,4363
JPY	yen giapponesi	128,21	HKD	dollari di Hong Kong	8,8186
DKK	corone danesi	7,4362	NZD	dollari neozelandesi	1,6672
GBP	sterline inglesi	0,85740	SGD	dollari di Singapore	1,5446
SEK	corone svedesi	10,2570	KRW	won sudcoreani	1 331,42
CHF	franchi svizzeri	1,0446	ZAR	rand sudafricani	18,0190
ISK	corone islandesi	147,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,2114
NOK	corone norvegesi	10,1550	HRK	kuna croata	7,5305
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 265,76
CZK	corone ceche	25,434	MYR	ringgit malese	4,7693
HUF	fiorini ungheresi	365,81	PHP	peso filippino	57,045
PLN	zloty polacchi	4,6045	RUB	rublo russo	83,2976
RON	leu rumeni	4,9493	THB	baht thailandese	37,960
TRY	lire turche	15,6175	BRL	real brasiliano	6,2718
AUD	dollari australiani	1,5840	MXN	peso messicano	23,8011
			INR	rupia indiana	85,5075

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 25/2021

Sostegno dell'FSE per contrastare la disoccupazione di lunga durata: necessità di misure meglio mirate, adattate e monitorate

(2021/C 497/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 25/2021: «Sostegno dell'FSE per contrastare la disoccupazione di lunga durata:

necessità di misure meglio mirate, adattate e monitorate».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ⁽¹⁾

(2021/C 497/08)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140 10557 Berlino DGI2@bmi.bund.de +49 30186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da: — Aruba PEC S.p.A. — Namirial S.p.A. — InfoCert S.p.A. — In.Te.S.A. S.p.A. — Poste Italiane S.p.A. — Register S.p.A. — Sielte S.p.A. — Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.	Italia	Elevato Significativo Basso	AGID - Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 00144 Roma eidas-spид@agid.gov.it +39 0685264407	10.9.2018
	— Lepida S.p.A.				13.9.2019
Sistema nazionale di identificazione e autenticazione (NIAS)	Carta d'identità personale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica amministrazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63 10000 Zagabria e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018
Regime di eID estone: Carta d'identità Regime di eID estone: Carta RP	— Carta d'identità — Carta RP — Digi-ID — Digi-ID residenza digitale — Mobiil-ID — Carta d'identità diplomatica	Repubblica di Estonia	Elevato	Polizia di Stato e guardia di frontiera Pärnu mnt 139 15060 Tallinn eid@politsei.ee +372 6123000	7.11.2018

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Regime di eID estone: Di-gi-ID Regime di eID estone: e-Residency Di-gi-ID Regime di eID estone: Mo-biil-ID Regime di eID estone: carta d'identità diplomatica					
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	Ministero dell'Interno - Regno di Spagna C/ Julián González Segador, s/n 28043 Madrid divisiondedocumentacion@policia.es	7.11.2018
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elettronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	Ministero dell'Interno BP 10 L-2010 Lussemburgo minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 24784600	7.11.2018
Regime di eID belga FAS/Carte d'identità elettroniche	Carta d'identità elettronica per cittadini belgi Carta d'identità elettronica per stranieri	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA) / direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	27.12.2018
Cartão de Cidadão (CC)	Carta d'identità nazionale portoghese (eID)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA – Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua de Santa Marta 55, 3º 1150 - 294 Lisbona ama@ama.pt +351 217231200	28.2.2019
GOV.UK Verify	Mezzi di identificazione elettronica GOV.UK Verify forniti da: — Barclays — Experian	Regno Unito	Significativo Basso	Government Digital Service The White Chapel Building 10 Whitechapel High St	2.5.2019

	<ul style="list-style-type: none"> — Post Office — SecureIdentity — Digidentity 			Londra E1 8QS eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk +44 78585008654	
Carta di identità elettronica italiana basata sulla carta di identità nazionale (CIE)	Carta di identità elettronica (CIE)	Italia	Elevato	Ministero dell'Interno Piazza del Viminale 1 00184 Roma segreteria.servizidemografici@interno.it +39 0646527751	13.9.2019
Regime di identificazione nazionale della Repubblica ceca	Carta d'identità elettronica ceca	Repubblica ceca	Elevato	Ministero dell'Interno della Repubblica ceca Nad Štolou 936/3 P. O. BOX 21 170 34 Praga 7 eidas@mvcz.cz	13.9.2019
Quadro fiduciario dei Paesi Bassi per l'identificazione elettronica (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten)	Mezzi rilasciati nell'ambito di eHerkenning (per le imprese)	Regno dei Paesi Bassi	Elevato Significativo	Ministero dell'Interno e Relazioni del Regno - Logius Postbus 96810 2509 JE L'Aja info@eherkenning.nl	13.9.2019
Regime di eID slovacco	Carta d'identità elettronica slovacca	Repubblica slovacca	Elevato	Ufficio del vice primo ministro della Repubblica slovacca per gli investimenti e l'informatizzazione Štefánikova 15 811 05 Bratislava eidas@vicepremier.gov.sk +421 220928177	18.12.2019
Regime di eID lettone	eID karte eParaksts karte eParaksts karte+ eParaksts	Lettonia	Elevato Significativo	Ufficio per la cittadinanza e la migrazione (OCMA) del ministero dell'Interno della Repubblica di Lettonia Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3 LV-1026, Rīga rigas.1.nodala@pmlp.gov.lv Latvia State Radio and Television Centre (LVRTC) Ērgļu iela 14 Rīga LV-1012 eparaksts@eparaksts.lv	18.12.2019

Regime di eID belga FAS/itsme®	Applicazione mobile itsme®	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA) / direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	18.12.2019
Regime di eID danese (NemID)	Key card NemID Applicazione mobile NemID Token NemID NemID su hardware NemID con IVR Magna card (key card) NemID	Regno di Danimarca	Significativo	Agenzia per la digitalizzazione del ministero delle Finanze Landgreven 4 1017 Copenhagen K digst@digst.dk +45 33925200	8.4.2020
Chave Móvel Digital (CMD)	Chiave mobile digitale (eID mobile)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA – Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua de Santa Marta 55, 3º 1150 - 294 Lisboa ama@ama.pt +351 217231200	8.4.2020
Regime di eID lituano (ATK- Asmens tapatybės kortelė)	Carta d'identità nazionale lituana	Repubblica di Lituania	Elevato	Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania Šventaragio str. 2 Vilnius LT-01510 bendrasisd@vrm.lt +370 52717130	21.8.2020
Regime di eID dei Paesi Bassi	DigiD	Regno dei Paesi Bassi	Significativo Elevato	Relazioni del Regno - Logius Postbus 96810 2509 JE L'Aia logiussecretariaatproductiehuis@logius.nl	21.8.2020
Regime di eID maltese (Identity Malta)	Carta d'identità elettronica (e-ID Card), documento di soggiorno (e-RP Card)	Repubblica di Malta	Elevato	Identity Malta Castagna Building Valley Road, Msida enquiries@identitymalta.com +356 25904900	10.12.2021
Regime di eID francese (FranceConnect+ /Identità digitale La Poste)	L'Identité numérique La Poste (app La Poste Mobile)	Repubblica francese	Significativo	DINUM (Direzione interministeriale per il digitale) 20 avenue de Ségur 75007 PARIGI eidas@franceconnect.gouv.fr	10.12.2021

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 497/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«COLLI BERICI»

PDO-IT-A0450-AM02

Data della domanda: 13 luglio 2018

1. Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) N. 1308/2013 – modifica non minore

2. Descrizione e motivi della modifica**2.1. Cancellazione della categoria «vino frizzante» e della tipologia «novello»**

La modifica prevede una riorganizzazione delle tipologie della DO Colli Berici, cancellando la categoria «vino frizzante», per il vino bianco, e la tipologia «novello», per il vino rosso.

Tale richiesta nasce dalla constatazione che, a partire dalla vendemmia 2014, la categoria «vino frizzante», per il vino bianco, e la tipologia «novello», per il vino rosso non sono mai state rivendicate.

La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare e le sezioni 4 e 5.2 del Documento Unico.

2.2. Introduzione delle tipologie «superiore», per i vini Bianco e Rosso

La modifica prevede l'introduzione delle tipologie qualificate con la menzione «superiore», per i vini Bianco e Rosso, con requisiti tecnico produttivi e qualitativi più restrittivi, in linea con la normativa vigente relativa alla menzione tradizionale «superiore».

In particolare, per il Colli Berici Bianco superiore sono stati previsti:

- una resa massima di uva ad ettaro più bassa rispetto alla tipologia Bianco senza la citata menzione (14 000 kg/ha anziché 16 000 kg/ha);
- un titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve di 10,50 % vol ed un titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino di 12 % vol, che sono più elevati di un grado (1 % vol) rispetto alla tipologia Bianco senza la citata menzione.

(1) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Per il Colli Berici Rosso superiore sono stati previsti:

- una resa massima di uva ad ettaro più bassa rispetto alla tipologia Rosso senza la citata menzione (13 500 kg/ha anziché 15 000 kg/ha);
- un titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve di 11 % vol ed un titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino di 12,50 % vol, che sono più elevati di un grado (1 % vol) rispetto alla tipologia Rosso senza la citata menzione.

Per dette nuove tipologie «superiore» viene poi inserito il termine minimo per l'immissione al consumo e vengono definite le altre caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche.

La modifica nasce dall'esigenza di differenziare i vini prodotti, per offrire ai consumatori delle tipologie di livello qualitativo «superiore» per le caratteristiche intrinseche legate a rese per ettaro più contenute e ai conseguenti aumenti dei titoli alcolometrici di uve e vino.

La modifica riguarda gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare e le sezioni 4, 5.2 e 9 del Documento Unico.

2.3. *Modifica della composizione ampelografica dei vigneti per la tipologia «Bianco» e per la tipologia «Rosso»*

Nella tipologia «Bianco» viene ridotta la presenza della varietà Garganega, che viene portata da un minimo del 50 % al 30 % e da un massimo del 100 % al 60 %. Nel contempo viene introdotto l'obbligo di utilizzo del Sauvignon da un minimo del 20 % ad un massimo del 50 %.

Nella tipologia «Rosso» viene ridotta la presenza della varietà Merlot, che, pur lasciando inalterata la presenza minima del 50 %, viene portata da un massimo del 100 % ad un massimo del 65 %. Nel contempo viene introdotto l'obbligo di utilizzo del Tai Rosso dal 20 % al 50 %, oltre alla possibilità di usare Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère fino al 30 %. Per le altre uve a bacca rossa diverse dalle precedenti, non aromatiche, la presenza massima viene abbassata dal 50 % al 15 %.

Al termine di una sperimentazione pluriennale, che ha preso in considerazione vini assemblati con quantità variabili di Garganega e diverse varietà a bacca bianca tradizionalmente utilizzate in maniera complementare nella tipologia «Bianco», si è individuato il Sauvignon, tra le varietà meglio adattate e tradizionalmente coltivate nella zona di produzione della DOP Colli Berici, come varietà complementare più adatta per la tipologia «Bianco», in grado di trasmettere le proprie caratteristiche aromatiche e gustative in maniera più costante.

Nell'ambito di una analoga sperimentazione pluriennale si è inoltre scelto di modificare la composizione ampelografica della tipologia «Rosso» al fine di comprendere nella stessa il vitigno a bacca rossa più rappresentativo e tradizionalmente coltivato nella zona, l'autoctono Tai Rosso, in grado trasmettere le proprie caratteristiche visive, aromatiche e gustative in maniera costante e definita.

La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare e non comporta modifiche al Documento Unico.

2.4. *Inserimento rese massime di uva/ha e titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve per le tipologie vini Colli Berici «Bianco» e «Rosso» - Aumento resa uva/ha per le tipologie Colli Berici «Bianco» e «Rosso»*

Per le tipologie di vino Colli Berici «Bianco» e «Rosso» sono stati inseriti la resa massima di uva/ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, che non erano espressamente indicati nel vigente disciplinare, ma che risultavano determinati dalla media ponderata dei valori riferiti alle uve delle singole varietà che concorrevano in assemblaggio alla produzione di tali vini.

Pertanto sono stati inseriti i seguenti valori:

resa massima di uva/ha:

- Colli Berici Bianco: 16 000 kg/ha;
- Colli Berici Rosso: 15 000 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve:

- Colli Berici Bianco: 9,50 % vol.
- Colli Berici Rosso: 10,00 % vol.

Inoltre, per tali due tipologie è stata aumentata la resa di uva/ha, come segue:

- Colli Berici Bianco: da 13 000 kg/ha (media ponderata dei valori delle singole varietà) a 16 000 kg/ha;
- Colli Berici Rosso: da 12 500 kg/ha (media ponderata dei valori delle singole varietà) a 15 000 kg/ha.

La prima costituisce una modifica formale, con la quale si indicano espressamente le rese massime delle uve per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve da utilizzare per la produzione delle tipologie «Bianco» e «Rosso», senza rinviare, come previsto nel vigente disciplinare, la determinazione dei valori di tali parametri alla media ponderata dei valori stabiliti per le uve di ciascuna delle varietà che concorrono in assemblaggio alla produzione dei vini in questione.

Pertanto, la modifica consente di disporre di valori precisi e predeterminati, indipendentemente dalle varietà di uve che si intendono utilizzare.

Tale modifica è inoltre considerata opportuna a seguito dell'inserimento, con la modifica di cui alla precedente descrizione, delle tipologie Colli Berici «Bianco superiore» e «Rosso superiore», al fine di differenziare in maniera chiara i valori delle rese massime per ettaro e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alle due tipologie in questione (Colli Berici «Bianco» e «Rosso») rispetto ai valori più restrittivi delle uve destinate alla produzione delle citate nuove tipologie qualificate con la Menzione Tradizionale «Superiore».

Riguardo alla seconda modifica, il modesto aumento delle rese massime per ettaro delle uve è stato basato sulle rese effettivamente verificate sul territorio. In particolare, sulla base delle sperimentazioni effettuate, in relazione alle tecniche colturali e all'andamento climatico, si è riscontrato che le produzioni delle uve e dei vini derivati mantengono inalterati gli elevati livelli qualitativi.

La modifica riguarda l'art. 4 del disciplinare di produzione e la sezione 5.2 del Documento Unico.

2.5. Norme aggiuntive sul confezionamento

Variazione del volume da litri 5 a litri 9 per il limite massimo di capacità delle bottiglie di vetro utilizzate per i vini DOP Colli Berici.

Estensione, sui medesimi recipienti in vetro, della possibilità di chiusura con tappo a vite a vestizione lunga, finora limitati ai recipienti in vetro di capacità massima di litri 1,5. Introduzione, sui medesimi recipienti in vetro, della possibilità di chiusura con tappo in vetro a T.

La tappatura degli spumanti deve essere conforme alla normativa vigente nell'Unione europea.

Viene eliminato il limite minimo di litri 2 di capacità per i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.

Sugli stessi contenitori il limite di capacità massima viene portata da litri 5 a litri 20.

Inserimento della condizione che tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva».

Permettere ai produttori di rispondere prontamente alle esigenze dei vari mercati internazionali, consentendo l'uso di adeguate vestizioni ai contenitori dei vini. In particolare per quanto riguarda i mercati dove vengono richiesti espressamente vini confezionati con chiusura a vite o tappo in vetro, o facendo uso di contenitori alternativi al vetro di varie capacità, già assai diffusi in mercati come Germania e Nord Europa.

Ai produttori viene inoltre data la possibilità di utilizzare delle bottiglie di vetro di capacità superiore, per rispondere alle richieste di grandi formati da parte di operatori e collezionisti.

La modifica riguarda l'art. 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del Documento Unico.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Colli Berici

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
5. Vino spumante di qualità

4. Descrizione dei vini:

1. Colli Berici Bianco - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, con note di frutta bianca matura;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. Colli Berici bianco superiore - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: intenso, con note di frutta bianca matura;

sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00 %;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. Colli Berici bianco spumante - Categoria «Vino spumante di qualità»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: paglierino, più o meno chiaro, brillante;

odore: delicato, fruttato, leggermente aromatico con note floreali;

sapore: da brut a demisec o abboccato; fresco, fine, armonico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,50 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

4. Colli Berici bianco passito - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo dorato;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: dolce di frutta matura;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 14,00 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	11,50.
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. *Colli Berici rosso - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso di frutti rossi di bosco;

sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

6. *Colli Berici rosso superiore - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, di struttura;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50 %;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

7. *Colli Berici rosso riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, di struttura;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50 %;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

8. *Colli Berici spumante (metodo classico) - Categoria «Vino spumante di qualità»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino, più o meno carico;

odore: fine, con delicato sentore di lievito, note floreali e di frutta bianca matura;

sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

9. *Colli Berici spumante rosato o rosé (metodo classico) - Categoria «Vino spumante di qualità»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

odore: fine, ampio, complesso, con delicati sentori di lievito e di frutti di bosco;

sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

zuccheri residui: da 15 a 33 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

10. *Colli Berici Garganega/o - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino dorato chiaro;

odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico varietale;

sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

11. *Colli Berici Tai - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino;

odore: delicatamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

12. *Colli Berici Sauvignon - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico varietale;

sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

13. *Colli Berici Pinot bianco - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicatamente intenso, caratteristico varietale;

sapore: armonico, pieno vellutato;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

14. Colli Berici Pinot nero - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino tendente all'aranciato con l'invecchiamento;

odore: delicato;

sapore: asciutto e sapido;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

15. Colli Berici Pinot grigio - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;

odore: delicato, gradevole, caratteristico varietale;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

16. Colli Berici Chardonnay - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico varietale, fine, gradevole;

sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico varietale;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

17. Colli Berici Manzoni bianco - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, tenue, caratteristico varietale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

18. Colli Berici Tai rosso - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino chiaro;

odore: vinoso, caratteristico varietale;

sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

19. Colli Berici Tai rosso riserva - Categoria «Vino»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;

sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

20. *Colli Berici Tai rosso spumante - Categoria «Vino spumante di qualità»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

odore: fruttato, intenso, caratteristico varietale;

sapore: da brut a demisecc; fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

21. *Colli Berici Merlot - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico varietale;

sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

22. *Colli Berici Merlot riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino carico;

odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico varietale;

sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

23. *Colli Berici Cabernet - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

24. *Colli Berici Cabernet riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

25. *Colli Berici Cabernet sauvignon - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, caratteristico varietale, intenso;

sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

26. *Colli Berici Cabernet sauvignon riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50 %;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

27. *Colli Berici Cabernet franc - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, caratteristico varietale, intenso;

sapore: asciutto, pieno;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

28. *Colli Berici Cabernet franc riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico varietale, persistente;

sapore: asciutto, pieno;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

29. *Colli Berici Carmenère - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevolmente intenso, caratteristico varietale;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

30. *Colli Berici Carmenère riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico varietale;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

31. *Colli Berici Barbarano rosso o Colli Berici Barbarano - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino chiaro;

odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;

sapore: gradevole, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00 %;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

32. *Colli Berici Barbarano rosso o Colli Berici Barbarano riserva - Categoria «Vino»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, intenso, caratteristico varietale;

sapore: un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 13,00 %;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

33. *Colli Berici Barbarano rosso o Colli Berici Barbarano spumante - Categoria «Vino spumante di qualità»*

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

odore: intenso, con note di lampone e ribes;

sapore: da brut a demiseç; fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,50 %;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima	5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche specifiche

–

b. Rese massime

1. Bianco, Bianco spumante, Bianco passito,

16 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Bianco superiore, Garganega

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

3. Rosso

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Rosso superiore

13 500 chilogrammi di uve per ettaro

5. Rosso riserva

12 500 chilogrammi di uve per ettaro

6. Chardonnay, Spumante metodo classico, Spumante metodo classico rosé, Merlot, Merlot riserva

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

7. Tai, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Manzoni bianco, Tai rosso, Tai rosso riserva, Tai rosso spumante

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

8. Cabernet, Cabernet riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon riserva, Cabernet franc, Cabernet franc riserva

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

9. Carmenère, Carmenère riserva

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

A) La zona di produzione dei vini della denominazione di origine protetta «Colli Berici» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettono, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnaro, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo, e, in parte, quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza.

B) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine protetta «Colli Berici Barbarano» comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Longare, Castegnero, Villaga, Barbarano vicentino, Mossano e Nanto.

Tale zona è così delimitata:

iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castegnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale «Dei Monti» a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Giancesini Orfalia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l'unghia del monte passando per quota 20, località Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Cà Salvi e rientrando quindi nella provinciale «Dorsale dei Berici». Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale «Sottocosta», si prosegue quindi la delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla «Dorsale dei Berici», si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Cà Oche, si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparò, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96.

Ci si immette sulla strada per Pozzolo che si percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata località Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassa la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada «Dorsale dei Berici» in vicinanza della q. 206. Da qui si prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290, e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a località Cà Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Cà Rigo fino a raggiungere Cà Marziani e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in località Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a località Chiesa Vecchia di Nanto. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Cà Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a raggiungere Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona inoltre i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere, delimitati dalla curva di livello 28.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Carmenère N. - Cabernet

Chardonnay B.

Durella B. - Durello

Garganega B.

Grapariol B.

Incrocio bianco Fedit 51 C.S.G. B.

Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Marzemina bianca B. - Marzemina

Merlot N.

Pinot bianco B.

Pinot grigio
Pinot nero N.
Riesling italice B. - Riesling
Riesling renano B. - Riesling
Sauvignon B.
Tocai friulano B. - Tai
Tocai rosso N. - Tai rosso
Trebiano di Soave B. - Trebbiano
Trebiano toscano B. - Trebbiano
Vespaioia B.

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1. Colli Berici - Tutte le categorie di prodotti: Vino, Vino spumante di qualità

Fattori naturali

Estrema propaggine delle Prealpi, i Colli Berici, conosciuti anche come Monti Berici, costituiscono la caratteristica paesaggistica più rilevante a sud di Vicenza. Essi sono una formazione collinare con rilievi dal profilo ondulato, di altezze modeste (300-400 metri), originati da corrugamenti e sollevamenti tettonici e da diffusi coni vulcanici. Questo territorio collinare e pedecollinare è costituito quasi esclusivamente da una successione di formazioni rocciose calcaree di natura sedimentaria che si sono evolute in terreni con argille rosse, ricchi di scheletro; sono inoltre presenti numerosi affioramenti di rocce basaltiche e tufacee di origine vulcanica che hanno determinato terreni ricchi di sali minerali. Proprio per la presenza di depressioni, cavità e grotte, tipiche del fenomeno carsico-calcareo, i Colli Berici presentano un buon drenaggio e, talvolta, una certa scarsità d'acqua. Nel territorio è presente il lago di Fimon, unico bacino naturale della zona.

La morfologia dei Colli è arricchita dalla presenza di terreni collinari declivi alternati a valli, dalla precisa connotazione di versanti, da un'altitudine che preserva da nebbie e da gelate tardive e esalta l'azione della radiazione solare con una lunga esposizione giornaliera alla luce nei mesi più importanti per lo sviluppo della vite e la maturazione dei grappoli.

Il microclima dei Colli Berici è molto favorevole alla coltivazione dei vigneti, con temperature particolarmente miti fino all'autunno inoltrato, una buona escursione termica tra giorno e notte e una limitata precipitazione annua (500 - 600 mm).

Fattori storici ed umani

Cronache raccontano che sin dal XIII secolo tutta la parte nord dei Colli Berici era interamente coltivata a vite, così come le colline di Barbarano, proprietà del vescovo di Vicenza, il quale stabiliva i tempi di vendemmia e di lavorazione cosicché, proprio nel periodo più idoneo, i contadini non si distraessero dal curare le proprie vigne. Nelle grotte dei Colli Berici, inoltre, si invecchiavano i vini locali: l'ambiente buio, a temperatura costante e bassa ne assicurava la buona conservazione. Nel 1290 a Costozza vennero emanate norme commerciali, tecniche e protettive legate alla vite e al vino.

L'avvento della Repubblica Veneta diede un forte impulso alla viticoltura. Nell'Ottocento, ricerche commissionate dall'Arciduca d'Austria per i vini del Lombardo Veneto evidenziano aspetti tecnici e scelta di vitigni anche per i vini dei Colli Berici.

A partire dai primi anni dell'Ottocento, accanto ai due vitigni autoctoni della Garganega e del Tocai rosso, nei Colli Berici, sono stati importati vitigni internazionali provenienti dalla Francia, e in particolare dalla zona di Bordeaux, che messi a dimora nei Colli Berici hanno sviluppato nel tempo caratteristiche peculiari in relazione al terreno e al clima. Il Cabernet franc dei Colli Berici è stato il primo Cabernet DOC in Italia. Con la rinascita della produzione negli anni '50 si è assistito ad un progressivo affinamento delle qualità, dei metodi di coltivazione, della stessa organizzazione produttiva che ha portato il 20 settembre 1973 al riconoscimento da parte del Ministero Italiano della Denominazione d'origine Controllata «Colli Berici».

8.2. Colli Berici - Categoria Vino

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini «Colli Berici» nella categoria «Vino» sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

I vitigni autoctoni e alloctoni vengono coltivati, a seconda delle varietà, nei terreni ritenuti più idonei dal punto di vista pedoclimatico, in modo da permettere produzioni di vini di grande identità e qualità.

La presenza delle doline carsiche ad elevato drenaggio e la scarsa piovosità annua limitano la disponibilità d'acqua, che contiene lo sviluppo vegetativo delle viti, elemento base per garantire produzioni di qualità e vini particolarmente concentrati. La composizione del suolo, caratterizzato da uno scheletro che può arrivare ad essere abbondante (compreso tra il 35 % ed il 75 %), ricco di rocce calcaree di origine carsica e sali minerali ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un'intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie. I vini ottenuti dalle varietà Tai Rosso, Carmenère e Merlot, in particolare, risultano influenzati nello sviluppo di note fenoliche complesse ed evolute, in equilibrio con il fruttato e lo speziato.

Le zone con suoli prevalentemente basaltici, derivati dai con vulcanici, caratterizzano gli aromi freschi e fruttati e la sapidità dei vini bianchi dei Colli Berici, contribuendo a esaltarne la finezza degli aromi e dei profumi. I vini prodotti con i vitigni Garganega e Pinot bianco in particolare presentano una maggiore complessità olfattiva e gustativa.

Per quanto riguarda la produzione di vino passito, la varietà più frequentemente utilizzata è la Garganega.

L'appassimento avviene in fruttai (locali tradizionalmente adibiti a questa pratica). La durata del periodo di appassimento è varia e dipende delle caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al prodotto finito.

L'appassimento è favorito dalla pronunciata escursione termica fra il giorno e la notte, che si registra in particolare nel periodo tardo-estivo/autunnale, e dai venti che dalle Alpi scendono lungo le valli interessando la regione.

Risultano particolarmente adatti ad essere sottoposti all'appassimento i grappoli di struttura «spargola», cioè con ampi spazi fra gli acini, la cui selezione avviene nel vigneto al momento della vendemmia. La raccolta delle uve per l'appassimento, rispetto a quella delle uve destinate ai vini secchi, avviene con una decina di giorni di anticipo, per avere un contenuto acidico più elevato e in grado di bilanciare il contenuto zuccherino del vino ottenuto.

8.3. Colli Berici – Categoria Vino spumante di qualità

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini «Colli Berici» nella tipologia Vino spumante di qualità sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.

Nello specifico l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varietà più precoci, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il rapporto acidi-zuccheri.

La spumantistica ha potuto trarre giovamento dalla presenza nella regione della Scuola Enologica di Conegliano, che sin dalla fine del XIX secolo ha formato professionalità fortemente specializzate nei processi produttivi della spumantizzazione.

La specializzazione del processo produttivo ha permesso agli operatori di individuare le tipologie varietali più indicate per la spumantizzazione e di migliorare la gestione del vigneto, dalla selezione del portainnesto al sistema di allevamento, fino alla gestione della chioma: tutti aspetti essenziali per ottenere delle uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualità con adeguate peculiarità organolettiche di freschezza e finezza.

La raccolta delle uve avviene solitamente in epoca più precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini «tranquilli» per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidità necessario per ottenere uno spumante di qualità. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini «Colli Berici spumante metodo classico» e «Colli Berici spumante metodo classico rosato» sono quelle tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione dei vini a rifermentazione in bottiglia, che nel tempo vengono gestite coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli obiettivi di qualità prefissati, ai fini di ottenere vini fini e fruttati, con leggere note di lievito proprie della rifermentazione in bottiglia, e un tenore zuccherino compreso tra extra-brut e demi-sec.

I vini spumanti di qualità «Colli Berici bianco spumante», «Colli Berici Tai rosso spumante» e «Colli Berici Barbarano spumante» rappresentano il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere più efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo, le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le aromatiche che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione di tali vini. Per queste tipologie il tenore zuccherino è compreso tra brut e demi-sec.

Le caratteristiche di unicità e di distintività dei vini spumanti di qualità provenienti dall'area della DOP Colli Berici sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del pH, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.

9. Ulteriori condizioni essenziali

Disposizioni sul confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini DOP «Colli Berici» devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino a 9 litri di capacità, chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo in vetro a T.

La tappatura degli spumanti deve essere conforme alla normativa vigente nell'Unione europea.

Per i vini DOP «Colli Berici» della categoria «Vino» è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20. Tuttavia, tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie recanti le menzioni «superiore» e «riserva».

Link al disciplinare del prodotto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17001>

RETTIFICHE**Rettifica di «Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione»**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 480 del 29 novembre 2021)

(2021/C 497/10)

Pagina 7, paragrafo «Oggetto della commemorazione»:

anziché: «Il 700° anniversario della nascita di Dante Alighieri»,

leggasi: «Il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT